

**CONSIGLIO DI STATO IN S.G.**

**SEZ. IV – R.G.N. 453/2016**

**MEMORIA**

**e contestuale istanza di autorizzazione al deposito del DVD indicato**

**Udienza del 7 maggio 2020**

**PER**

**Il Dott. Paolo Ferraro**, nato a Roma il 23 luglio 1955, C.F. FRRPLA55L23H501E ed ivi residente in via Eduardo Jenner n. 30 int 5 CAP 00152, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Rustico del foro di Roma (C.F. RSTNNL72H46Z229K), con studio in Roma (00189), Via Cassia 929, PEC: [antonellarustico@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellarustico@ordineavvocatiroma.org) - cell. 339/1559702, fax 06/30361180, iscritta nell'apposito Albo degli Avvocati abilitati al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori, come da procura in calce e separatamente depositata, e rappresentato e difeso all'Avv. Luigi Parenti, con poteri disgiunti, elettivamente dom.to presso il difensore Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R) con studio in Roma (00192), Viale delle Milizie 114,

***contro***

**Consiglio Superiore della Magistratura**, in persona del Presidente *pro tempore*, e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

*della Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015, depositata l'8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in parte dichiarato irricevibile*



alla finale e a tavolino programmata “dispensa per inettitudine” deliberata nel 2012 dal medesimo CSM 2010-2014. Un magistrato da sempre eccellente e valutato di equilibrio incontestato da sempre. E già solo questo desta un immediato allarme.

Una inettitudine costruita sulla ipostasi di “una” infermità correlata alla (o a simulata cagione della) denuncia di fatti, veri invece e di gravità obiettiva, poi emersi pubblicamente nella loro consistenza incontrovertibile (**ALL 002 DVD** di prove dirette e loro contestualizzazione ed analisi - sito piattaforma di dominio pubblico dettagliatissimo compulsabile all'indirizzo web [www.ilfilodelmagistrato.it](http://www.ilfilodelmagistrato.it), così come dettagliate sono le prove dirette da registrazioni ambientali e conversazioni telefoniche e tra presenti ed analisi depositate oggi formalmente con il DVD, di cui si chiede la autorizzazione al deposito diretto, non essendo digitalmente riversabile nel registro informatico). E' utile ricordare - *quod abundat non vitiat* - che secondo costante insegnamento della Cassazione, le prove digitali introdotte debbono essere vagliate e fanno parte a pieno titolo del parco documentale introdotto a prova, e, tra queste, le prove relative a registrazioni dirette godono a loro volta di un valore primigenio probatorio “*in re ipsa*” secondo autorevole insegnamento.

Il giudizio sul travisamento ed i contesti a monte, la loro manipolazione e tutto il resto, dipendono come è stato analiticamente esposto nel ricorso dalla valutazione obiettiva di fatti apprensibili anche mediante prove digitali e dirette, e non certo solo dalla pur attenta valutazione dei percorsi logico linguistici e protocollari con cui si è costruita una “motivazione” intorno alla “dispensa”. Si sottolinea pertanto che l'intero materiale prodotto in via digitale mediante DVD deve intendersi qui richiamato testualmente ed integralmente, mentre varie sintesi in esso contenute [links nel dvd **B/DIDASCALIA.html**, **B/GD/dopo-i-fatti-provati-i-fili-i-moventi-e-la-matrice/index.html**, **B/GD/la-sintesi-per-tutti-sul-caso-paolo-ferraro-e-la-grandediscovery/index.html**, **B/GD/la-grandediscovery-1/index.html**]

illustrano il quadro di insieme, solo apparentemente complesso, in cui inquadrare anche tutta la vicenda di riferimento, ma in particolare le considerazioni più attinenti che seguono.

Verrà poi la disamina del comportamento e contenuto della perizia formulata dal dott. Cantelmi, perito nominato dal CSM 2010-2014, solo *ex post* scodellata a supporto intermedio e finale del provvisorio provvedimento “cautelare” e poi della dispensa definitiva “comminata”.

La circostanza che il Dott. Paolo Ferraro stesse denunciando una cordata deviata incistata nell'ufficio giudiziario romano con preoccupanti e “pericolosi” collegamenti coperti ed in buona sostanza una operazione articolata a suo danno, è l'unico dato vero da cui partire [link di rilievo nel dvd

**B/P/lo-scontro-finale/il-venusiano-vesuviano-e-tutti-gli-altri/index.html**, qui integralmente richiamato il relativo contenuto], ed è di pubblico dominio sin dal 2011 e confortato da indagini sullo stesso alveo infine espletate dalla (ed in corso tra il 2018 ed il 2020 da parte della) Procura di Perugia (**ALL 003**, articolo di stampa periodica illuminante, di testata appartenente al *mainstream*, che dà conto della ampiezza retroattiva di quanto emerso da un dettagliato rapporto dei G.I.C.O. non ancora depositato con discovery finale, articolo che così si esprime: “*L'informativa del Gico della Guardia di Finanza è un pozzo senza fondo. Letta dall'inizio alla fine, disegna un sistema mefitico di intrallazzi e operazioni oscure che hanno un solo obiettivo: la gestione assoluta del potere. In particolare, del potere giudiziario in Italia. Fuori ogni canone costituzionale. Fuori ogni logica democratica*” – cfr. link in DVD

**F/K/Csm\_tutte\_le\_trame\_di\_Palamara\_Lotti\_&Co\_LEspresso.htm**).

Il secondo dato, questo oggettivamente certo, da cui partire consiste nella circostanza che i membri del CSM 2010-2014 e comunque il redattore della delibera, nella detta delibera impugnata accuratamente omisero, come nelle precedenti delibere, di valutare attentamente ed anche solo citare a questo

precipuo fine la denuncia del Dott. Ferraro alla Procura della Repubblica di Perugia (**ALL. 004**) e soprattutto il MEMORIALE ad essa allegato (**ALL. 005**), che era stato inopinatamente acquisito e poi depositato in copia stampata nella audizione del 1° giugno 2011 dal Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, secondo prospettazione -proprio nel Memoriale- coinvolto a pieno titolo nelle vicende a monte, così come coinvolti secondo prospettazione l'aggiunto dott. Agnello Rossi, il PM Dott. Stefano Pesci, ed ancora nell'ombra il P.M. Luca Palamara, del cui ruolo il Dott. Ferraro ha dato poi dettagliata contezza (**ALL 006** pubblico articolo “Il venusiano vesuviano e tutti gli altri” di cui al link nel DVD **B/P/lo-scontro-finale/il-venusiano-vesuviano-e-tutti-gli-altri/index.html**), alla luce delle notizia di stampa, una sola citata, relative alla indagine della Procura di Perugia. E ci limitiamo a riferire.

Va poi da sé che i membri del CSM 2010-2014 non tennero in alcun conto, senza darne ragione, le illuminanti relazioni e certificazioni sinanche di provenienza pubblica prodotte (**ALL.ti da 007\_1 a 007\_8** in particolare), le indicazioni chiare dell'informato aggiunto dott. Pietro Saviotti a riguardo, e omisero anche solo di nominare un faldone di prove (anche dirette e digitali) e documenti nonché due memorie depositate dal Dott. Ferraro.

Il mancato deposito nella udienza del CSM del 1° giugno 2011 delle registrazioni prove-audio dei fatti a monte, pur citate dal dott. Giovanni Ferrara come nella sua (“inopinata”) disponibilità, e la mancata valutazione ed allegazione in delibera da parte del CSM del materiale della cui esistenza era venuto a diretta conoscenza, costituiscono poi circostanze obiettive di non poco conto. Ci limitiamo ad osservare che il CSM, così come non ha inteso dar conto del reale antefatto, agevolmente valutabile sulla scorta di prove dirette, e della sottostante **vera** urgenza della prima delibera cautelare di dispensa “urgente” (provvisoria ma *in pectore* definitiva e confermata dalla delibera finale impugnata) del Dott. Ferraro, non ha dato conto della vera e

sviata ragione di fondo unica della dispensa finale “comminata”. La delibera fu emessa senza un lume di concreto elemento anche solo “attendibile” sulla inopinata tematica della “inettitudine” (e il vaglio attento della “perizia finale” conforta questo giudizio). Si preferì prima di corsa “fondare” la aspettativa forzosa che ha condotto programmaticamente alla dispensa finale impugnata, su inattendibili e contro interessate dichiarazioni del Procuratore Giovanni Ferrara, e dell'aggiunto Agnello Rossi, o delle fumose e risibili ma palesemente coordinate e inattendibili dichiarazioni di quattro aggiunti; non fu ascoltato l'aggiunto Alberto Caperna, poi deceduto per infarto “naturale” per “cause da accertare” il 13 ottobre del 2012, e travisate in quanto riportate parzialmente nella motivazione della delibera le pur chiare indicazioni dell'Aggiunto Pietro Saviotti, poi deceduto per infarto “naturale” per “cause da accertare” il 6 gennaio del 2012 (**All. 008**, verbale della seduta della commissione e le parti del ricorso a codesto on.le CdS che trattano degli eventi). Eppure la commissione del CSM 2010-2014 aveva in una precedente seduta del 27/5/2011 (**All. 009**) avuto contezza diretta -ma già ce la aveva- della persona e spessore del Dott. Ferraro, all'epoca ancora difeso dal dott. De Ficchy (il futuro Procuratore di Perugia che ha espletato con due PM le note recenti indagini) e che si trovò necessitato nel 2011 a rinunciare alla difesa. Ed è d'uopo far notare il “taglio” delle domande del relatore nella Commissione m volte a rafforzare l'incistamento (artificiale) in un quadro “personale” e “personalistico” delle vicende presupposto negato della “dispensa” “cautelativa” finale.

E i membri della commissione nella primigenia delibera “cautelare” e poi anche nella delibera finale semplicemente non considerarono che nel frattempo dettagliate denunce erano state fatte da avvocati ed altri (**ALL 9 bis**) e che il Dott. Ferraro aveva fornito le spiegazioni ben vere e necessariamente convincenti anche su quanto segue.

Difatti nella delibera si tenne solo conto “unilaterale” di una (questa si

“inverosimile”) “relazione” del mar.llo Massimo Campi, in rapporti di amicizia ritenuta dal Dott. Ferraro che gli aveva a sua volta a voce telefonicamente indicato solo e con “**ben altra terminologia**” (All. 010) le conclusioni cui dall'esame approfondito del materiale di prova era giunto all'epoca. Tutto si è inscenato sul filo dell'aprioristica e protocollare “inverosimiglianza” ”nominata” ed assisa a chiave di certezza, senza tener conto di prove e fatti provati (le registrazioni citate sono prove dirette) e preselezionando l'unico approccio “ben studiato” strumentalmente percorribile e non palesemente non credibile, secondo cui si scindeva la sempre attuale serietà e intonsa qualità professionale e validità storicamente certa del lavoro e persona del Dott. Ferraro (inattaccabile, come da precedente a suo danno ben indicato nel ricorso in appello), da (manipolate) vicende “umane” che lo avrebbero “sconvolto mentalmente” sul versante “personale”. Già la contorta chiave di volta e la inattendibilità del giudizio personale lasciano ben più che interdetti.

E il membro della commissione Paolo Enrico Carfì addirittura alluderà nel corso della audizione del Dott. Ferraro ad una archiviazione di un procedimento imprecisato, archiviazione certamente inesistente della denuncia a Perugia con allegato Memoriale. Ma ancora di più (peggio), alluderà ad un carattere immaginario di ciò che si ricavava invece dall'ascolto attento ed elaborato delle registrazioni audio ambientali effettuate nella abitazione del Dott. Ferraro nella Cecchignola (quartier civil militare). Ma incalzato dalle precisazioni del Dott. Ferraro, Paolo Enrico Carfì interrompe il tema, come se fosse acclarato implicitamente. Basterà (tramite sistema piattaforma audio e video audio depositato con DVD -prove nuove-) una umile attenta verifica diretta delle prove, che per esser tali digitali e “dirette” sui fatti a monte debbono trovare ascolto in sede giudiziale, per restare sbalorditi (nel dvd in prima pagina indexgenerale.html tutte riportate le principali, delle quali si richiede il necessario ascolto diretto perché influenti

sul vaglio di manipolato travisamento dei fatti). Una allusione implicita quella di Paolo Enrico Carfi atta a mettere in assurda luce il Dott. Paolo Ferraro. E ad oggi centinaia di migliaia di persone hanno ascoltato e verificato il tutto, reso pubblico per dovere di informazione, su vicenda grave di interesse pubblico, con modalità “continenti” ed in costanza di ritenuta sussistenza effettiva di scriminanti varie (legittima difesa, stato di necessità e diritto di cronaca spettante anche, così come la scriminante, nei casi di informazione da non giornalisti professionali tramite web, e non a mezzo stampa in periodici registrati). Ma il dvd è prodotto in questa sede, integralmente richiamato e posto a supporto come insieme di analisi, dettagliate ricostruzioni verificabili e prove dirette “sconvolgenti” a supporto.

Ci si occupa, intorno alla vita professionale del magistrato Dott. Paolo Ferraro, di una globale simulazione e pesantissimo travisamento di fatti che non serve aggettivare.

Ed anche di una orchestrazione a monte, fallita, per le scoperte del Dott. Ferraro.

Manca e mancherà poi per sempre il passaggio ulteriore per cui la citata scissione (pur creata secondo palese modulo/protocollo Tavistock Institute) si ri-chiudesse sulla inidoneità professionale, nella mera fase “cautelare”. Ma manca anche alla fine della procedura per dispensa nel 2012 perché la perizia che doveva supportare *ex post* anche il provvedimento provvisorio fu sinanche frutto di una prodromica alterazione e falsificazione patente a partire dalla fisica e gravissima soppressione “in diretta audio” di parte dei test che dimostravano inequivocabilmente il perfetto equilibrio e salute del Dott. Ferraro (**All. 011**, trascrizione di registrazione audio dell'incontro col dott. Cantelmi per sottoposizione del Dott. Ferraro a test a struttura libera, e **All. 012**, consulenza del prof. Alessandro Vannucci sulla condotta “grave” tenuta dal perito dott. Cantelmi, ma anche, allegabile solo in via digitale, registrazione audio indicata immessa al link **F/V/0004ter.mp4** nel DVD di cui



si rinnova ulteriormente la richiesta di ammissione al deposito in quanto contenente svariate prove dirette nuove). Tra queste, clamorosa anche quella della conversazione tra presenti registrata di un colloquio tra il Dott. Ferraro e l'Aggiunto Agnello Rossi nel maggio 2011, in cui si verte anche sul fatto che se il dott. Paolo Ferraro “parla” “*siamo tutti col culo per terra*” (link nel DVD [F/V/0000G\\_130\\_bis.html](#) ).

Questo il quadro fattuale in cui si innestava inizialmente il giudizio amministrativo sulla “dispensa” “provvisoria” “cautelare” (*rectius*, aspettativa forzata disposta di ufficio), senza tener conto della circostanza, che verrà tecnicamente illustrata, della privazione di ogni difesa in sede amministrativa del Dott. Ferraro **a far data dai** convulsi avvenimenti del **1° giugno 2011** e dalla rinuncia poi alla difesa del dott. De Ficchy per “ragioni personali” e successiva reiezione della nomina dell'Avv. Giorgio Carta, mentre i tempi della procedura venivano gestiti a ritmo incalzante, inconsueto, ed il Dott. Ferraro rimase nell'impossibilità di ottenere “alternative” difensive e protrattosi questo stato incolpevole sino alla fine della procedura di dispensa (vedi oltre All. 019). Una atipica fretta guidava i membri della commissione del CSM 2010-2014, considerata la persistente impeccabile attività professionale ed il costante equilibrio sul lavoro del Dott. Ferraro, incontestabili e mai “contestati”, e le due archiviazioni del CSM precedente 2006-2010, relative a due tentativi andati totalmente a vuoto ed originati da due segnalazioni “sottilmente” formulate e provenienti dal “contro interessato” dott. Giovanni Ferrara (**All. 013**). A questo proposito, si richiede espressamente l'ascolto della telefonata registrata nel gennaio del 2011 col magistrato dott. Filippo Vitello, nonché la lettura del commento contestualizzante qui integralmente da intendersi richiamato, ubicati nel DVD al link [F/V/0000H\\_102.html](#) raggiungibile anche partendo dall'indice delle registrazioni audio video [F/A/indexVIDEAUDIO.html](#). Trattasi anche in questo caso di prova diretta nuova, afferente il meccanismo gestito per

attivare i componenti del CSM 2006-2010 *senza esporsi* (non si doveva sapere sino in fondo quanto a monte e si doveva simulare la conoscenza casuale del fatto ultimo), segnalazioni rispettivamente senza immediato esito ed *ex post* senza esito finale, il che lascia chiaramente intendere che il pregresso CSM 2006-2010 aveva ben colto cosa si celasse dietro la iniziativa (All. 014). Prova in ragione della quale anche si rinnova la richiesta di autorizzazione a depositare il DVD, e si richiama la necessità di ascolto diretto. Perché fosse necessario il marchingegno è presto detto ed è ivi a margine del video audio relativo spiegato dal Dott. Ferraro. *“La telefonata che ora ascolterete fu effettuata dopo che avevo scoperto nel 2011 che la doppia procedura di dispensa archiviata per due volte nel 2009 e 2010, era stata fatta avviare sulla scorta della frase “Ho saputo dal collega cons. Filippo Vitello....”. Si precisa nuovamente che per l'ufficio il dott. Paolo Ferraro era in congedo ordinario per ferie, su sua precisa istanza, e questo fatto costituiva un ostacolo insormontabile alla “attivazione” della procedura. La frase era stata inserita in una nota trasmessa al CSM appositamente, e per ben due volte, da Giovanni Ferrara, e la nota era servita ovviamente a tentare di attivare la procedura di dispensa. L'ufficio non avrebbe dovuto né potuto sapere (...potuto far capire di sapere..) perché io stavo comunque perfettamente bene in ufficio (e anche a casa, ovviamente) e neanche Vitello avrebbe potuto “immaginare”, mentre nella telefonata racconta che una persona imprecisata gli avrebbe detto che avevo avuto un “malore” ..... SEGUE”*. Di qui la importanza dell'ascolto completo e totale del colloquio telefonico, che svela anche altri particolari utili, segnatamente tra gli altri che il dott. Vitello si recò prima ad una diversa struttura (quella cui era originariamente destinato il dott. Ferraro nella operazione “segreta”), struttura ove il dott. Paolo Ferraro non c'era, non c'era mai stato e non era giunto, per il caso fortuito dettagliato nel MEMORIALE (All 005 citato e qui integralmente richiamato), una evidenza sconcertante. Si era mosso “di

iniziativa” e **nessuno sapeva nulla nell'ufficio** (tranne, ragionevolmente chi aveva organizzato o fatto organizzare il blitz), il che mostra con tutta evidenza il carattere di marchingegno: serviva il richiamo “ho saputo dal” (ma il dott. Vitello non poteva aver a sua volta saputo se non dalle persone coinvolte, visto che la assenza del dott. Ferraro in ferie e la ragione della stessa erano per definizione ignote (in astratto). La posta in gioco rimaneva quella di impedire che si sapesse troppo del vero e proprio marchingegno a monte prima che anche a valle, e occorreva far sapere della casualità della apprensione della notizia.

La domanda finale è a risposta certa e univoca: ma se, come da Memoriale sempre qui allegato ed integralmente richiamato, il dott. Paolo Ferraro ebbe a subire nel maggio 2009 un vero e proprio denunciato sequestro di persona illegale ed orchestrato, privo di qualsivoglia presupposto sostanziale ma soprattutto anche solo formale, qual era l'importanza dei segreti da coprire e quanti gli interessi in gioco?! Oggi basta compulsare le copiose prove pubbliche e di dominio pubblico tutte in DVD ed immediatamente vagliabili le principali nella pagina iniziale [indexgenerale.html](#). E non basta questo a svelare tutto?! Quale sia la “inettitudine” di un Magistrato che tramite certolina raccolta di prove è riuscito a dimostrare con oltre sette anni di anticipo ciò che viene sul medesimo alveo accertandosi dalla stessa autorità inquirente giudiziaria oggi, risulta impossibile anche solo tentare di ipotizzare. E si parla di tutela delle istituzioni, della legalità costituzionale e di una cordata sostanzialmente eversiva all'opera ed in contatto con minoritarie componenti ad estrazione militare a dir poco “particolari”, non di un caso “umano” o peggio di una triste vicenda “personale” pietosa, secondo una sostantivazione ed aggettivazione che, pur facendo indignare, non sembra neanche necessario commentare.

Sicché il tema dell'annullamento di un illegittimo provvedimento di dispensa si tramuta nel caso di specie sul piano generale nella consapevole tutela di

beni fondamentali e della stessa indipendenza e garanzia costituzionale della giurisdizione civile, penale ed amministrativa, ovviamente anche (ma non certo solo) alla luce dei fatti scoperti/accertati dalle note indagini della Procura di Perugia nell'alveo istituzionale giudiziario romano, ma soprattutto dei fatti che comunque emergono in un particolare minuto grumo militare eccellentemente collegato. E se il Dott. Paolo Ferraro avesse accettato nell'alveo romano le implicite pur ricevute profferte di affiliazione dell'autunno 2010, di cui ha dato conto pubblicamente, oggi non saremmo qui e non vi sarebbe del pari il Dott. Paolo Ferraro, e non vi sarebbe stata la nota indagine consapevole e proprio perciò sofisticatamente affinata nelle tecniche investigative che è ancora in corso. Resta la domanda, anche questa retorica ed a risposta evidente, del perché Paolo Ferraro, il magistrato di cui al parere indicato che aveva in mano prove e chiavi di lettura affinate, è andato incontro **deliberatamente** a tutto questo, quantomeno dopo che nel 2010 ci si era accontentati di azzittirlo con metodi che emergono da tutte le prove fornite?! Ed è d'uopo richiamare qui la istanza di "rivisitazione" della seconda delibera di archiviazione stessa, prova dell'intento legittimo del Dott. Ferraro di far emergere la verità dei fatti (All. 14 bis).

Lunga e dettagliata ricostruzione dei fatti e dei profili di rilievo procedimentale e valutativo è stata introdotta col ricorso (**All. 015 bis** di cortesia, con links ipertestuali) argomentando e dimostrando capillarmente e con puntiglioso metodo ogni fatto ed aspetto rilevante. Ci si aspettava che già in fase cautelare venisse vagliata la reale situazione, visto che era in gioco una TOTALE manipolazione e un GLOBALE travisamento costruito. Le brevi considerazioni che seguono presuppongono il vaglio più attento e approfondito del ricorso.

## **II. Profili di illegittimità impugnati**

Risulta innanzitutto dagli atti, e sia la delibera definitiva che la sentenza TAR ancora si poggiano su tali evenienze, che i membri della IV commissione del

CSM 2010-2014 hanno deliberato in via cautelare una dispensa provvisoria (certamente destinata/programmata a comminatoria definitiva salvo “resa” totale di un magistrato troppo indipendente), poggiata sul “nulla accertato o paventabile”, muovendosi con una fretta immensa e di fatto sostituendosi a qualunque valutazione tecnica, secondo un procedere argomentativo sillogistico infondato o fondato su marchiani falsi e manipolazioni. In questo contesto non vi era alcuno spazio ordinamentale per avviare una procedura, in effetti volta allo stritolamento del magistrato dott. Paolo Ferraro “pericoloso testimone”. E non a caso **procedura archiviata *de plano*** dall'ufficio di Presidenza del **precedente** CSM 2006-2010 (All. 13 citato).

Risulta poi, al di là dell'argomentare sinuoso ed auto-confermativo (così aggettivato per carità di patria), che i membri del CSM deliberarono, contraddittoriamente al duplice deliberato del CSM 2006-2010, senza alcun elemento considerabile tale, e che fu inscenata una audizione di “solo” alcuni magistrati per agevolare il provvedimento “urgente” costituente forse, tenuto conto della fattispecie concreta, precedente unico nella storia costituzionale nostra. Al punto era già dedicato un argomentato duplice paragrafo del ricorso cui si rinvia “espressamente”. Basta un semplice esame riflessivo sulle dichiarazioni nella seduta del giugno 2011 per svelare. Chi aveva in mano le prove pesanti e dirette di tutto quanto accertato con registrazioni ambientali poteva essere “criptico”, parlandosi del Dott. Paolo Ferraro?! E da quando in qua essere non totalmente esplicativi, tenendo conto della “affidabilità” degli interlocutori, sarebbe un indice di disturbo, riferito dalle medesime persone “contro-interessate”?! Semmai appunto potrà esser fatto alla ingenuità operativa del Dott. Paolo Ferraro, ignaro della compromissione della situazione nell'ufficio, che, ragionando equilibratamente sulla gravità di quello che emergeva, ritenne suo dovere non solo tastare il polso di alcuni colleghi dell'ufficio, ma informare con cautela vari magistrati come su costume derivante da trentennale impegno associativo e “militante”

## “istituzionale”.

Risulta poi che numerose certificazioni anche provenienti da struttura pubblica, e relazioni, volutamente e semplicemente “pretermesse”, attestavano ben oltre ed altro che la mera piena salute mentale del Dott. Ferraro (All.ti 7 citati ed in particolare **ALL 007\_1 certificazione prof Boldrini ASL RM E .pdf**, **ALL 007\_3 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf** e **ALL 007\_8 dott. Paolo Cioni controdeduzioni a “perizia” Cantelmi e consulenza sul dr Ferraro.pdf**), mentre ciò che aveva scoperto il Dott. Ferraro, evidente, è poi necessitatamente divenuto di dominio pubblico. Ed anche la evidenza è oggi di pubblico dominio (si invita ad ascoltare anche uno solo dei video contenenti a riguardo prove da registrazione ambientale sulla natura di operazione coperta di quanto accertato dal dott. Ferraro nel 2008 con prove dirette: il vero motivo delle varie rappresaglie gestite – cfr. link esemplificativi a riguardo di video audio contenuti nel DVD1 al link **F/V/MACCHINAZIONE.mp4** od al link **F/V/133F.mp4** e comunque evidenziati, per immediato ascolto insieme a molti altri, nella pagina introduttiva **indexgenerale.html**).

Risulta inoltre per prove e *per tabulas*, ex post, che la successiva perizia del Dott. Cantelmi nominato dai membri del CSM 2010-2014, “perizia” che avrebbe dovuto legittimare retroattivamente il provvedimento cautelare sostanzialmente illegittimo ad avviso di questa difesa, si basò in prima battuta, previa materiale manipolazione mediante distruzione parziale, su un test insignificante comunque, che non provava che il perfetto e sereno equilibrio del Dott. Ferraro.

Uso illegittimo della discrezionalità tecnica (che deve aver pure dei parametri logico – argomentativi verificabili e non può configurarsi come “assertiva”, pena lo sfociare in apodittico arbitrio valutativo) e vizi sintomatici tutti ascrivibili ad un originario travisamento ed una eclatante contraddittoria valutazione evidenziata rispetto al CSM 2006-2010, non ancora insediatasi

allora stabilmente ed irreversibilmente per gli anni a venire sino al 2017, la diversa situazione di “potere” per cui è indagine oggi altrove. Il tutto è poi confluito nella delibera finale, “rafforzato” (si fa per dire) da una successiva perizia finale smontata in ciascun elemento, come si espone nel **capitolo IV** del ricorso.

Siamo nell'alveo scolastico di un eccesso di potere, sviato infine allo scopo di eliminare giuridicamente e delegittimare il magistrato Dott. Paolo Ferraro. O la procedura di dispensa per art. 3 legge guarentigie è un modo per aggirare la inamovibilità di magistrati ritenuti “scomodi” solo perché realmente indipendenti e cultori fedeli della legalità costituzionale e perché hanno scoperto “troppo”!?.

Ma alle argomentazioni costruite su dati integralmente falsi e manipolati e su singoli passaggi argomentativi dello scritto del dott. Cantelmi si sono del pari dedicate pagine e pagine nel ricorso, cui si rinvia e di cui si invoca la lettura attenta. Il caso *sub iudice* non è più e non era aggirabile.

Il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi a codesto on.le Organo giudiziario amministrativo di ultima istanza ha operato una globale ricostruzione in fatto e diritto che approfondisce minutamente “anche” le considerazioni suesposte. Ma si è assistito nel 2016 alla simulazione delle simulazioni in fase cautelare e ad una artificiosa lettura, “ortopedica”, del ricorso, artatamente “ideando” che fosse costituito dai soli due capitoli introduttivi fatti di lamentele generiche (**ALL 016** estratto memoria di parte redatta da membro della avvocatura dello Stato). La assurda obnubilazione di ben cinque capitoli, numerati i SETTE CAPITOLI con numero romano in diritto, e dedicati i due corposi capitoli finali alle censure dettagliate alla sentenza, costituisce fatto anche esso di grande significatività (si veda articolo dettagliato al link **B/P/odora-di-giberne-e-tanker-questa-vicenda-che-si-ingigantisce-sempre-di-piu/index.html**), ed è stata a debito tempo oggetto di analitica segnalazione, la cui valutazione lasciamo a codesto collegio, sol perché essa

*ab adverso* rivela *de plano* quale sia la posta in gioco e di che livello (**ALL 017**). Concludiamo questa preliminare disamina riportando di seguito le parole non nostre ma del Dott. Paolo Ferraro, riprese da uno scritto informativo che raggiunse “allora” parte significativa di quelle che egli appella come sacche istituzionali di legalità. Lasciamo ogni valutazione a codesto onorevole Collegio, fiduciosi.

*"Un cemento profondo di potere deviato ed illegale, che sorveglia, controlla, scala i gangli delle istituzioni, elimina soggetti capaci e seri ma indipendenti e non affiliabili od agisce per motivi personali immondi abietti e futili, svelato e posto allo scoperto informando tutte le istituzioni sane affinché intervengano.*

*Metodi strumentazioni attività ed operatività illuminate dalla luce del giorno. La battaglia culturale, storico morale e ideale già vinta. La posta in gioco politico istituzionale e storica: l'assetto dello Stato di diritto e con esso della democrazia disegnata nella nostra Costituzione.*

*Nel 2008 un magistrato accerchiato a sua insaputa da decenni, intuendo per l'ennesima volta, riesce con un colpo di intuito/fortuna a registrare le UNICHE PROVE DIRETTE AL MONDO di una “particolare” operazione con toni e movenze militari in corso, a suo danno, e dell'utilizzo di una donna trattata mediante metodologie militari ed usata come honey trap, nonché dell'utilizzo gestito della efebofilia a scopi militari. E da lì la GRANDEDISCOVERY. Un intero sistema di metodologie di intervento, condizionamento, manipolazione, ricatto e gestione di quello che, in atto da almeno l'inizio degli anni novanta, era ed è una lenta ma progressiva attività di scalata e controllo dei gangli delle istituzioni, finalizzata. E penetrata nella magistratura romana in particolare, attraverso cavalli di Troia a loro volta già affiliati da prima, anche in un particolare mondo esoterico deviato, militare. La apparenza?! Una cordata criminale che agisce per conto e nel solo interesse illecito suo. La sostanza è storica e aspetta che vada in porto la*



*indagine seria già avviata". Ci limitiamo qui a riferire senza ulteriormente argomentare.*

**III. Le motivazioni della delibera di dispensa e le motivazioni della sentenza appellata.**

Riportiamo qui di seguito emblematicamente le **parti del ricorso** (la numerazione degli allegati si riferisce al ricorso, ovviamente) strettamente dedicate alle censure e vaglio delle motivazioni, dettagliate censure prospettate come “fisicamente” inesistenti: una circostanza che aveva lasciato sbigottiti.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

“VI. LE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, A PARTIRE DALLA DELIBERA DI DISPENSA E DALLA “CONSULENZA” INCORPORATE NELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO

A. LA ELUSIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI SULLA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE TRAVISAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I DATI POSTI A FALSO FONDAMENTO ANCHE DELLA CONSULENZA TECNICA

Deve premettersi che con la memoria integrativa in corso di causa, qui nuovamente allegata e relativa documentazione prodotta (All. 02 B), il ricorrente aveva specificato e sollevato vari concreti profili di censura procedimentale tutti attinenti alla totale manipolazione dei fatti, al loro integrale travisamento ed alla creazione di fatti e dati completamente artefatti ed inventati. Ma quel che conta, è che le censure sollevate non si riferivano a fasi intranee o valutazioni intranee solo, ma puntualmente a ciascun passaggio del provvedimento di dispensa definitivo adottato:

“TRAVISAMENTO E FALSA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI: UN MOSAICO COSTITUENTE REATO CON TASSELLI COSTITUITI DA FALSI IDEOLOGICI POSTI A PRESUPPOSTO DEL GRAVE SVIAMENTO DI POTERE

A. TRAVISAMENTI, CREAZIONE APPOSITA DI FATTI INESISTENTI ED OCCULTAMENTO DI FATTI VERI per creare la falsa immagine di una VITA “artificiale” ed “inesistente” del Dott. Ferraro. VIZI SINTOMATICI DEL RADICALE E PREORDINATO SVIAMENTO DI POTERE (indotto o concordato)”

A) “La risalenza” di lamentate “manifestazioni patologiche”, i “ricoveri” e gli “intrecci familiari”

Il provvedimento del CSM esordisce con la espressione “risalenza di lamentate manifestazioni patologiche”, e richiama nel corpo del provvedimento le asserzioni sul punto del CT Dott. Tonino Cantelmi: *“In particolare è apparso illuminante per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott. Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare, dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”*.

Nel corpo del provvedimento si fa riferimento a “ricoveri” e addirittura a “precedenti ricoveri”: **circostanza assolutamente FALSA!**; il Dott. Ferraro non ha mai subito “ricoveri”, fatta eccezione per quello “volontario” conseguente al sequestro di persona ordito in suo danno in data 21 maggio 2009, meglio spiegato nella memoria prodotta nel procedimento per divorzio (all. 22) ed ai memoriali a loro volta alla stessa allegati. Si trattava di impedire che la manovra subita venisse portata a termine e quindi di una “necessità” difensiva (altro che volontario!).

Nella **sgrammaticata ed anonima** pseudo “ANAMNESI” introduttiva della cartella clinica (all. 21) dell'Ospedale Sant'Andrea (luogo ove si portò a compimento il sequestro di persona iniziato a casa del Dott. Ferraro ed oggetto della denuncia penale e MEMORIALE agli atti del CSM, neanche menzionati da quest'ultimo, sebbene ritualmente prodotti nel corso del

procedimento anche dal Dott. Ferraro) si legge, e riferita a dichiarazioni del fratello e della sorella del Dott. Ferraro, una **sequenza di dichiarazioni interamente false o falsificate**, che solo a caso estraiamo dal florilegio: *“nasce il primo figlio da lui non tanto desiderato e voluto, cui segue un periodo di deflessione morale. Vince poi il concorso come dirigente delle ferrovie dello Stato”* ed ancora *“inizia a lavorare a Terni dove avrà frequenti conflitti con il cancelliere, da cui... si sentiva perseguitato”* (!!!!) ed ancora *“nel '93 avviene la separazione dalla prima moglie cui segue un delirio di gelosia in cui il paz accusa la moglie di aver fatto dei servizi pornografici e di aver ricevuto regali sospetti”* (!!!!) *“nel 2002 il paziente dice di aver riconosciuto la ex moglie su INTERNET in atti di prostituzione ed attraversa un periodo in cui spende molto (?!?!?) e dorme meno di 3-4 ore a notte”* (?!?!?); *“Lei – ndr la seconda moglie – lo caccia di casa e lui la denuncia per ninfomania (!!!???) apportando come prove dei filmi dove la moglie lo tradiva ed usando la polizia giudiziaria per indagare sulla moglie”* (!!!???) *“Nel 2006 cerca casa tentando di tornare insieme alla seconda moglie (!!!???) ed attraversa un periodo di forte deflessione dell'umore (!!!???)”*.

Tutto quanto indicato sopra è integralmente FALSO, costruito ed INVENTATO, ovvero manipolato ad arte, per poter costruire un pilastro del sillogismo utilizzato prima per tenerlo in condizioni di ricatto al momento in cui si dovette confrontare con il SEQUESTRO di PERSONA ordito, e poi per poter “supportare” la falsa perizia del Dott. Cantelmi, che **indica come “illuminanti” fatti integralmente inventati, ma costruiti vergognosamente.**

Ora la prova della non esistenza di fatti integralmente inventati è “diabolica”, ma agevole nel caso di specie.

I FATTI VERI, NOTORI, sono i seguenti.

Nel marzo 1983 il Dott. Ferraro vince ai primi posti il concorso in magistratura e poi nascerà ad aprile il figlio Francesco (voluto); passerà anni

di vita alacre e serena, immerso in una nuova esperienza positiva e verrà riconosciuto per qualità, vitalità e caratteristiche positive in tutti gli ambienti ma con pareri inorgoglianti nell'ambiente della Magistratura.

Pretore a TERNI dal 1985 al 1987, NON avrà “screzi” né si sentirà “perseguitato” dal Cancelliere di Terni, la cui unilaterale condotta aggressiva, stigmatizzata dal Pretore dirigente, risultò “poi” dovuta a motivi (ebbene sì!, ancora una volta) di “gelosia personale”, atteso il “consenso” che il Dott. Ferraro riscuoteva nell'orticello sentito proprio dall'anziano ma “vispo” dirigente che si sentiva “insidiato” (!).

Ha avuto altri due figli dalla prima moglie; Fabrizio, nato nel 1986, e Federica, nata nel 1990.

Si separerà dalla prima moglie nel 1993, e vivrà sereno la sua esperienza di single; tempo dopo ricadrà la sua scelta di costruzione di una nuova famiglia su Silvia Canali. Nel 1999 nasceva la figlia Elena; nel 2002 nasceva la seconda figlia avuta dalla Sig.ra Canali, Gaia.

Nel 2006 si accorgerà delle modalità di vita della seconda moglie, ma si limiterà a conferire apposito incarico ad agenzia investigativa (l'Agenzia Investigativa Tony Ponzi; cfr. documentazione allegata alla memoria prodotta sub 22) per capire la portata dello stato e delle ragioni della condotta di vita della Canali, che dinanzi a due relazioni investigative di agenzia autorizzata, che confermavano una sua incredibile relazione con un gigolò ed attore hard rumeno (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata nell'ambito del procedimento per divorzio, sub 22), proseguirà in una condotta malata, abbandonando le figlie ed aggredendolo fisicamente (cfr. id.). Relazioni investigative con dati video ed esposto per aggressione depositati agli atti del CSM, per svelare ruolo ed orditi della moglie separata, legata ad ambienti “influenti”.

Nel 2006, appena separato, andrà in vacanza col camper per un mese e dieci giorni e tornato troverà immediatamente casa in affitto, e ovviamente vivrà

una vita più che serena, per essersi liberato dal grave errore di una donna rivelatasi pericolosa, che gli era stata presentata in ambiente “giudiziario” (era stata assegnata nel 1995 all’Ufficio del Dott. Ferraro come praticante V.P.O. – Vice Procuratore Onorario). Persino la circostanza di una compagna che lo ha frequentato dal settembre 2006 all'aprile 2007 viene nascosta, ma era ben nota.

Nel novembre 2008, nelle circostanze analiticamente esposte in MEMORIALE di pubblico dominio (cfr. memoria sub 22 e relativi allegati), scoprirà le attività di un coagulo di militari donne e bambini oggi note per esserne stata propalata la analisi, gli audio, il ruolo e la forma delle attività consumata e da lui casualmente scoperta in forma verificabile e verificata (si veda dettagliata delucidazione nel MEMORIALE allegato a denuncia penale depositata presso la Procura di Perugia).

E la attività di accerchiamento OGGETTO DI DENUNCIA PENALE, partirà come indicata descritta e provata, dall'interno del particolare ambiente della Procura legato a doppio filo con lo psichiatra Luigi Cancrini. Tutto oggetto di documenti prove e persino di un diario del padre, anche questo di pubblico dominio e DEPOSITATO in stralcio al CSM.

UNA CONSULENZA IDEOLOGICAMENTE FALSA, per induzione o per concorso, assumendo come veri percorsi e dati artefatti, secondo luogo comune, traccia quindi una identità inesistente.

Le cause e le ragioni di tale abominio stanno nella portata e nella natura delle denunce e dei fatti scoperti e delle connessioni e coperture che sono emerse **a seguito** della denuncia PENALE DEL TUTTO da parte del Dott. Ferraro.

Per quanto riguarda la permanenza coartata del Dott. Ferraro presso l'Ospedale Sant'Andrea, parlano per lui i TEST espletati all'epoca con indicazione dei risultati: (forse) lievissimo stato di stress (e vorremmo ben vedere!), e NULLA ALTRO!!!!!!.

Nessun “intreccio” (a lui noto), nessuna manifestazione patologica; ma una

attività che manipola e travisa fatti e circostanze.

Dal 2010 il Dott. Ferraro vive con la compagna convivente Dott.ssa Patrizia Eugenia Fojani, autrice di decine di esposti e dichiarazioni a tutela sua, della verità e del Dott. Ferraro (all. 22 & C.) indirizzati a tutte le persone “coinvolte” e svariate persone ed Avvocati effettuano dichiarazioni, inviano lettere e fax e testimoniano l'ordito in danno del Dott. Ferraro.

Tutto nascosto volutamente immancabilmente dal Csm 2010-2014 e dal consulente Cantelmi, perché la persona del Dott. Ferraro doveva essere rinchiusa nel prototipo FALSO architettato a tavolino.

Le certificazioni e relazioni sul Dott. Ferraro già indicate in ricorso, come a loro volta pretermesse, non considerate ed occultate (ivi compresa la certificazione pubblica significativa della ASL RM E, prodotta in allegato sub 15) completano il quadro, UNIVOCO, che emerge.

Immaginiamo lo stupore di codesto organo giudiziario, che se ne potrà dare ragione valutando come elemento e sintomo cosa e come abbia denunciato il Dott. Ferraro pubblicamente in almeno sessanta tra interviste e conferenze tutte documentate (DVD allegati all'esposto memoria del 9 ottobre 2012 e a quello de 3 novembre 2012, sub 19 e sub 20).

**B) TRAVISAMENTO E MANCATA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI AGLI ATTI DEL CSM** inerenti le vicende emerse circa il sequestro originario e le pressioni ed interferenze che hanno accompagnato gli illeciti patiti dal Dott. Ferraro.

Ovviamente il CSM nel richiamare il procedimento e provvedimento conclusivo della procedura n. 479/2011 non cita nemmeno (ed ha occultato così preventivamente) la richiesta di riapertura del medesimo procedimento per dispensa, depositata dal Dott. Ferraro prima ancora della conoscenza e notifica del nuovo e terzo procedimento riavviato.

In tale richiesta agli atti veniva esplicitamente richiesta la archiviazione per diverso motivo del pregresso procedimento 479/2011.

In allegato già allora (ma il tutto è stato nuovamente depositato il 9 ottobre 2012: all. 19) un documento sottoscritto dai due professionisti appresso citati e indirizzato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Da esso emergono le ammissioni gravi del Dott. Paolo Girardi (persona e medico psichiatra dell'Ospedale S. Andrea, coinvolto nelle vicende del 2009) che nel dicembre 2010 chiedeva aiuto agli Avvocati Gian Antonio Minghelli e Domenico Dellomonaco, ammettendo che nello scenario e nell'ordito che concerneva le vicende del Dott. Ferraro, vi erano persone definite senza possibilità di equivoco "gruppi occulti" e "persone pericolose" che avevano posto in essere attività ed effettuato pressioni, e poi invocava una denuncia dei fatti precisando che avrebbe fatto piacere anche a lui (ma a lui nessuno ha comminato una "dispensa dal servizio"!); infine emerge che in seguito, nel gennaio 2011, il Dott. Girardi aveva ricevuto una telefonata da una persona qualificatasi come Magistrato dell'ufficio della Procura di Roma, che aveva detto che il Dott. Ferraro faceva "errori o sbagli sul lavoro" (!).

Clamorosa e grave anche questa circostanza per natura, iniziativa, modalità e contenuti. Ma essenzialmente indicativa di ciò che si è mosso contro il Dott. Ferraro.

"Errori o sbagli" smentiti *per tabulas* e già direttamente sia dal Procuratore della Repubblica di Roma nel luglio 2010 (cfr. dichiarazioni del medesimo riportate nella delibera di archiviazione del 22 luglio 2010, allegata sub 9) e poi sia da questi che da alcuni Aggiunti sentiti nel maggio/giugno 2011 dal CSM (cfr. all. 7).

Su questo si è già abbondantemente argomentato.

Ma agli atti del CSM in apposito DVD sono state riversate anche le registrazioni dell'incontro con il Dott. Girardi (DVD e memoria del 9 ottobre 2012 con allegato faldone di documenti, all. 19) che confermano a viva voce dello stesso, la incredibile iniziativa artatamente falsa.

Ovviamente il CSM, taciuto il tutto, addirittura non ha nemmeno indicato il

deposito della imponente dose di prove documentali e digitali, nonostante l'avvenuto rituale deposito in data 9 ottobre 2012 e la successiva nota anche essa depositata ritualmente in data 11 ottobre 2012 (all. 19).

E' questo un profilo di omessa valutazione di elementi precisi e di argomentazioni e documenti depositati, che indicano quantomeno una orchestrazione e pressione, oltre che un deliberato "travisamento" dei fatti.

E alla P.A. od al C.S.M. è consentito ciò, in un caso poi così "delicato"?

C) MANCATA VALUTAZIONE DELLA FALSE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE DUE NOTE DELLA PROCURA DI ROMA e SEGNATAMENTE NELLA NOTA IN DATA 2 settembre 2009 e nella NOTA in data 12 gennaio 2011 richiamata nella delibera del CSM tramite richiamo alle pregresse "procedure" per dispensa.

Due sono i precedenti provvedimenti di archiviazione inerenti due richieste di avvio della procedura dispensa dal servizio del Dott. Paolo Ferraro (all. 8 e 9). Entrambi "stimolati" tramite due note della Procura della Repubblica nelle quali vengono riportati, come veri o come ipotesi di fatti plausibili, fatti FALSI.

Il tutto smentito mediante copiosa documentazione depositata occultata o non valutata.

1. Nella indicata prima nota del 2009, si legge una falsità multipla, illogica e clamorosa: "*Si potrebbe ipotizzare che la rottura del rapporto con la Ragucci abbia inciso in modo profondo nell'animo del collega*" (!). Sulla medesima falsariga proseguirà il denunciato Nello Rossi che, sentito dinanzi al CSM, reitererà per ben due volte il richiamo alla chiave di manipolazione "pre adottata" e congegnata.

Nel novembre 2008 il Dott. Ferraro denunciò solo quello che si arguiva dalla registrazione, COPIA DI TUTTI GLI SMS E MAIL (IN DVD denuncia alla Procura di Perugia; cfr. documento sub 22 e allegati); intercettazione depositata in Procura (cfr. allegati al memoriale, 22 e ss., anche questi



depositati al CSM) e si “dovette” necessariamente allontanare dalla Cecchignola, per salvaguardare la sua sicurezza ed immagine, vista la gravità dei fatti appresi.

Agli atti del CSM vi sono inoltre, sempre depositati: MEMORIALE, che nel capitolo V paragrafo B smentisce in radice la circostanza sopra richiamata; sms intercorsi con la donna, che rivelano che il Dott. Paolo Ferraro tentava, standole vicino, di sottrarla dalla pericolosa e grave situazione in cui lei ed il figlio si trovavano, e che così fece sino al maggio 2009. Vi è insomma sia la prova certa che il rapporto non fu “interrotto”, ma solo per tentare di tutelare donna e bambino e la prova del pari certa del terrore manifestato dalla donna sentendo gli audio stralciati e verificando le trascrizioni, addirittura elaborate in parte da apposito consulente fonico “di fama” del Dott. Ferraro (cfr. all. 22 e ss., alcuni sms e-mail a campione, nel DVD trasmesso alla Procura di Perugia).

Non solo; ma del contenuto della mail, degli stralci audio e di cosa emergesse dall'ascolto di questi e del continuo aggiornamento di tutto, ma anche del persistere della assistenza e relazione funzionale a questa, fu messo a parte, incautamente ed ingenuamente, il Procuratore di Roma, che pure nel giugno e poi nel settembre 2009 ha dichiarato ed affermato quanto sopra, in patente accordo con Nello Rossi e Stefano Pesci.

A fronte di tutto questo e di molto altro, questi ultimi ed il CSM hanno continuato nella pantomima di “fisime” o di “patologia” del Dott. Ferraro. Tutto questo ha una sola possibile spiegazione, contrapposta ad una falsa verità costruita.

D) IL TRAVISAMENTO e la invenzione delle CONDOTTE ANOMALE “in servizio” del Dott. Ferraro. OMESSA VALUTAZIONE CRITICA DELLE DICHIARAZIONI MANIPOLATORIE E FALSE RESE NELL'AUDIZIONE DAI MAGISTRATI AGGIUNTI E PROCURATORE DI ROMA il 9 GIUGNO 2011 ALLA LUCE DELLA CORPOSA

## DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI

Ci limitiamo ad osservare quanto segue, documentato in atti depositati, per consentire la valutazione della parte motiva del provvedimento impugnato che richiama “dichiarazioni” di magistrati.

Difatti il CSM nell'impugnato provvedimento testualmente riporta e adotta a fondamento delle argomentazioni e motivazioni: **“Si rinvia al testo immesso nel ricorso”**.

E' stata depositata in atti il 9 Ottobre 2012, e ridepositata con nota dell'11 ottobre 2012 (all. 19), tra l'altro, analitica denuncia presso la Procura di Perugia (MEMORIALE depositato insieme a denuncia e DVD dati presso la Procura di Perugia il 7 marzo 2011).

Nel MEMORIALE fatti gravi, coinvolgenti militari e donne e bambini della Cecchignola ed un sequestro di persona orchestrato e altri fatti in danno del Dott. Ferraro vengono esplicitamente fatti oggetto di prova tra l'altro diretta (deposito audio e registrazioni ambientali oggi note in tutto il paese) indicando fatti, cognomi, nomi, circostanze, indizi, indizi gravi, prove dirette, prove indirette (22 e ss.).

Ci limitiamo a chiedere al Collegio come possano essere “criptici” i discorsi di chi indicava già allora nomi e cognomi, realtà oggetto di denuncia e prove audio e documentali.

Non solo.

Il CSM nel provvedimento fa riferimento ad alcuni brevissimi colloqui privati, del tutto estemporanei, occasionalmente intercorsi tra il Dott. Ferraro ed alcuni suoi colleghi, che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'odierno ricorrente, e che certamente non possono essere posti a fondamento di una valutazione di non idoneità allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie mansioni, e men che meno di “inettitudine” (!); peraltro, come già ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo, gli stessi colleghi del Dott. Ferraro, alla esplicita richiesta se fossero a conoscenza di

lamentele relative allo svolgimento dell'attività lavorativa del Dott. Ferraro, hanno tutti categoricamente escluso che ve ne fossero (perché non potevano far altro).

Invero lo stesso Procuratore capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, in data 9 luglio 2010 ebbe a dire del Dott. Ferraro: ***“il Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente”***.

E tale descrizione del Dott. Ferraro e del suo operato descrive per difetto quelli che sono stati l'impegno, la dedizione al lavoro, il valore professionale e, prima ancora, quello umano del Dott. Paolo Ferraro, in quasi trent'anni di servizio in Magistratura.

In tale lunghissimo lasso di tempo, il Dott. Ferraro non solo non ha mai avuto nessun tipo di problema, non solo non è mai stato oggetto di lamentele, o peggio di procedimenti disciplinari, o anche solo di semplici rimproveri, ma ha viceversa sempre svolto le sue funzioni in maniera eccellente, impeccabile, e forse a tutt'oggi ineguagliata.

Si invita codesto spett.le organo giurisdizionale amministrativo ad esaminare la valutazione effettuata sul Dott. Ferraro nel periodo 2004 – 2008 (cfr. all. 10, parere del Consiglio Giudiziario sul Dott. Paolo Ferraro, del dicembre 2008), ove emergerà il grande valore umano e professionale del medesimo, il suo instancabile impegno nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro della Procura, alla quale ha contribuito in maniera determinante; il tutto confluito in un giudizio ampiamente positivo sul suo conto, espresso dal

Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma e trasfuso dal CSM nella delibera di valutazione professionale del 2012 (!), coeva alla “dispensa” comminata.

Sotto questo profilo, è evidente che si è verificato un colossale travisamento dei fatti; sui fatti travisati, è stato costruito un fallace sillogismo da parte del CSM, inevitabilmente tradottosi in quel “vizio della funzione” che ha portato ad una decisione errata ed illegittima, che costituisce oggi motivo di ricorso innanzi all’Autorità adita.

Il Collegio non potrà, anche solo visionati gli atti depositati e i dettagliati memoriali e denuncia del 7 marzo 2011, che giungere alla UNICA conclusione possibile, confortato dalle conferenze ed attività di pubblico dominio espletate sin dal giugno 2011 dal medesimo Dott. Ferraro, quello che diceva “cose criptiche”, e tutte “documentate” al medesimo Csm ( ALL DVD), che ha fatto “orecchie da mercante”.

D'altronde il Dott. Ferraro, in numerosissime conferenze pubbliche, oltreché negli esposti memoria del 9 ottobre e 3 novembre 2012, ha dato piena contezza di fondamenti e portata delle sue originarie indicazioni.

E non si discetta sulla opinabilità, ma sullo stato (“raffigurato ad arte”) di chi ha fatto una denuncia coraggiosa, unica ed importante e confortata da dati “unici”, a quanto consta.

**E) LA ARTEFATTA INFORMATIVA DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI E LA SUA ILLOGICITA' ED INCOMPATIBILITA' CON QUANTO FATTO OGGETTO DI DENUNCIA DAL DOTT. FERRARO**

Nell'*incipit* della motivazione del provvedimento impugnato, il CSM richiama la relazione di servizio in data 29 dicembre 2012 redatta dal M.llo Campi della compagnia CC di Trastevere.

Tale relazione, alla luce delle prove documentali depositate appare inaccoglibile, fosse anche solo come mera argomentazione suggestiva.

Il CSM, a fronte di una dettagliata denuncia che indica sinanche nome e

cognome del personaggio legato ad attività riservate (particolare in realtà del tutto secondario) ed a fronte di prove audio che stanno facendo letteralmente il giro del mondo, insiste in una versione manipolatoria contraddetta da documenti e dati insuperabili.

Certo la telefonata ci fu: il Dott. Ferraro parlò con Massimo Campi, suo (ex) amico dell'Arma, e gli precisò che aveva dovuto subire le denunciate rappresaglie per avere denunciato i fatti da lui valutati ANALITICAMENTE, ma gli indicò nomi persone e altri coinvolti come da capitolo del MEMORIALE, dal CSM pretermesso.

Cosa si può pretendere di più per avere la prova logica di chi, come e perché abbia gestito questa “sporca” vicenda?!?!

2. La argomentazione nel provvedimento del CSM “*il Dott. FERRARO ritorna sulla setta*”, appare a dir poco patetica perché svela una preoccupazione per una “ricaduta” affatto psicologica; in realtà, per una scelta necessaria e coraggiosa e rivela che è l'oggetto della denuncia che preme e il rendere inattendibile il prestigioso denunciante.

#### F) MANCATA VALUTAZIONE DELLA GRAVE CONDOTTA DEL CT DOTT. CANTELMÌ

che straccia una batteria di test sulla “paranoia”, ricostruisce (o meglio “edifica”) su falsi dati anamnestici e con parafrasi apodittiche, e infine teorizza una identità inesistente del Dott. Ferraro.

In atti del CSM la chiara denuncia del Dott. Ferraro e persino la registrazione audio della condotta grave del prof. Cantelmi, altresì vagliata in punto di deontologia e correttezza dal Prof. Vannucci Marco con apposita relazione (cfr. DVD allegati).

Elenchiamo.

La completa artefazione della vita del Dott. Ferraro. Il nascondimento della famiglia del Dott. Ferraro (Dott.ssa Patrizia Foiani e i di lei figli affettuosi). L'occultamento e mancata valutazione delle dichiarazioni scritte molteplici di

chi vive ogni giorno da anni con il Dott. Ferraro, testimone di decine di attività di pressione e condotte in danno, e autrice di decine di esposti scritti e testimonianze scritte. La mancata presa d'atto del contenuto di certificazioni pubbliche e relazioni varie, il mancato utilizzo dei TEST persino esistenti nella cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea, la mancata valutazione di un intero faldone di documenti e prove. Gli elementi evidenziati nella ultima relazione e controdeduzione separata depositata dal dott. Paolo Cioni (All. 18). Il Tutto nel quadro generale della vicenda.

Infine il contrasto clamoroso tra la diagnosi artificiale sul Dott. Ferraro e la sua immagine, realtà quotidiana ed essenza testimoniate sinanche dal personale che con lui ha diuturnamente lavorato per decenni (all. 12 e 13). Un caso questo unico e raro per portata delle omissioni, manipolazione di fatti e di dati e loro travisamento, per evidenza dello sviamento della funzione e per coinvolgimento di alcuni c.d. “parenti” in un contesto già emerso a livello di opinione pubblica.

Appare evidente che il Giudice amministrativo si trova di fronte ad una vicenda procedimentale assurda prima che gravemente anomala.

Manca la spiegazione finale, che è invece semplice.

L'inattaccabile zelante e professionale Paolo Ferraro, la cui indipendenza e storia come Magistrato non presentano niente altro che allori (moralì, prima ancora che professionali) **non consentiva alcun possibile attacco sul piano della attitudine grande e specifica professionale.**

Si è aggirato l'ostacolo per il fine sviato, ma anche qui non vi erano appigli sufficienti nella vita del Dott. Ferraro. Non è questa la sede per illustrare come e con quali modalità si intervenga nelle vite private, quando la posta in gioco lo necessiti, e siano attori della attività soggetti e poteri che altri indicano con la aggettivazione “forti”, non certo il Dott. Ferraro che ne conosce vita morte e miracoli, individuo per individuo.

Comunque nel caso di specie (si vedano sul punto esposti del Dott. Ferraro da

ultimo in data 9 ottobre e 3 dicembre 2012, riversati in atti) neanche bastavano eventuali interferenze, e si è dovuto lavorare sulla labile affettività e compartecipazione di “alcuni parenti” e creare anche condotte o atteggiamenti INESISTENTI.

Tornando al metodo più squisitamente giuridico amministrativo, riprendiamo le seguenti notazioni:

Procedimento e provvedimenti conclusivi impugnati, si “sorreggono”, nel caso di specie, secondo logica autoreferenziale, concatenando l'un con l'altra asserzioni e sequenze valutative ancorate ad eventi artefatti e dati, dati “per veri”.

Ogni successiva asserzione o affermazione convaliderebbe la precedente e ne verrebbe convalidata secondo una cadenza logica, ci si passi, “maniacale” e “deliroide”, poiché la inattendibile e pur incongruente concatenazione logico formale si sostiene altresì su passaggi tautologici ed arbitrari e su presupposti falsi, correlati a fatti inventati o artatamente presentati in modo manipolatorio. L'avvio, proseguimento e conclusione della procedura per dispensa che prese l'avvio e poi accelerazione con la sospensiva dal servizio del 14 giugno 2011, nacque proprio nell'ambito della necessità di delegittimare e bloccare la denuncia del Dott. Ferraro, prendendo le mosse dalla presa di conoscenza di un MEMORIALE che era in realtà annesso con altrettanti dettagliati allegati a denuncia penale sporta dal Dott. Ferraro, e dalla sua lucida analisi e denuncia di ciò che era avvenuto.

Il MEMORIALE, nascondendone la correlazione a denuncia, fu depositato in copia stampata della bozza DIGITALE, da uno degli stessi potenziali “contro interessati” nel maggio 2011 venutone a conoscenza, e sentito “in audizione” dinanzi al CSM (!) (cfr. dichiarazioni del dott. Giovanni Ferrara e deposito contestuale ad opera sua di copia di MEMORIALE).

Un caso “PARADIGMATICO” quindi, a prima vista, ed anche una attività persecutoria ed illegittima in radice, che richiedono una sospensiva

immediata, del provvedimento impugnato e relativo decreto di recezione da parte del Ministro tratto in errore, in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato sinanche al sostentamento economico della parte offesa, privata dello stipendio, ma anche in ragione del danno arrecato all'immagine dello Stato ed all'interesse pubblico, venendo sottratto all'attività giudiziaria un magistrato tanto valente da essere inattaccabile “proprio” sul piano lavorativo, e che ben può ma anzi dovrà prendere sede in ufficio lontano e diverso da quello del reale conflitto, *sub iudice*, perché si tratta di magistrato già capolista al Senato in varie regioni e nel Lazio per un partito politico, alle ultime elezioni, oltre che dell'intellettuale che ha realizzato oltre sessanta conferenze di pubblico domino e innumerevoli attività in un anno e mezzo di “patologia *ex auctoritate* deliberata”.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, come anticipato, la difesa del Dott. Paolo Ferraro si pregia portare all'attenzione della S.V. Ill.ma tutta la documentazione già depositata innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del procedimento per dispensa culminato con i provvedimenti odiernamente impugnati (delibera del C.S.M. prot. P24816/2012 del 6 dicembre 2012; oltre alle precedenti delibere dello stesso organo, prot. P15420/2011 del 16.06.2011; prot. P21986/2011 del 10.10.2011; prot. P19594/2012 DELL'11.10.2012), totalmente ignorata dalla Commissione del C.S.M., tanto che il detto deposito non viene neanche menzionato in nessuno degli atti adottati e, men che meno, nel provvedimento finale di dispensa dal servizio.

Si trattava dell'ingresso nel reale nel vaglio e di far trattare

**IL VISIBILE TRAVISAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I DATI E FATTI.**

Il provvedimento finale del CSM elenca poi puntualmente tutti i passaggi, che sono in realtà viziati dal più radicale travisamento, facendo perno su una consulenza viziata radicalmente dalle stesse patologie valutative a monte in modo tale da essere ancor meno utilizzabile dei falsi dati. E tali punti sono



stati per l'ennesima volta ancor meglio **enucleati nelle parti da prima a quinta** del ricorso, chiarendo definitivamente quale fosse l'oggetto “naturale” del processo e solo poi le doglianze/censure.

Ripercorriamo ora in contraddittorio e a contrario il filo argomentativo della delibera di dispensa solo in sintesi, sulla scorta delle doglianze e delle cospicue analisi che derivano dai dati tutti acquisiti al processo:

1. La nota dell'ufficiale di P.G. che in realtà ricevette una mera telefonata personale è nella formulazione passaggi tenore e linguaggio riferito al Dott. Ferraro palesemente inverosimile perché smentita dal COEVO MEMORIALE SCRITTO DAL DOTT FERRARO, e non può rispondere al reale “soggettivo” del Dott. Ferraro come da notazione sopra sub PARTE III A e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub E);

2. L'episodio a monte citato con a riferimento le vicende susseguenti alla scoperta dei fatti della Cecchignola (quartier civil militare) e le due note del Procuratore di Roma ivi citate sono oggetto delle puntuali ed analitiche smentite con indicazione di dati e fatti oggetto della memoria integrativa nel giudizio amministrativo di primo grado appena riportata sopra, sub B e C, della analitica ricostruzione fornita in MEMORIALE in atti, dei chiarimenti a voce forniti con dettaglio dal Dott. Paolo Ferraro e verbalizzati nel corso della sua unica audizione in commissione dinanzi al Csm (agli atti come documento della procedura) nel corso della quale ha fornito la prova della provenienza elaborazione della memoria difensiva costruita nel 2010, non solo **indicandone la paternità della elaborazione** ma fornendo il dettaglio (intestazione e mail) della provenienza del documento elaborato da Agnello Rossi, Procuratore Aggiunto della Procura e coinvolto nei fatti come da memoriale e come da video audio di registrazione tra presenti, oggi depositato (All. 13 video audio in DVD);

3. Le dichiarazioni richiamate di alcun aggiunti della Procura di Roma e del Procuratore Ferrara, nella loro illogicità e contraddittorietà con l'esistenza di

un ANTECEDENTE MEMORIALE dettagliato e tecnico, riferendosi essi a indicazioni “criptiche” del dott. Paolo Ferraro, erano architettate concordate e non vere necessariamente, e il CSM non poteva non saperlo perché copia del MEMORIALE era stata depositata la stessa mattina e nella prima audizione dal Procuratore di Roma, e sono state indicati come dati costruiti e manipolati, argomentati secondo precise considerazioni e logica puntualmente, come da doglianze nell’appello in PARTE III sub B -1, e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub D);

4. L'illogico accomunamento alle altre di “alcuni” Aggiunti, delle vere e chiare dichiarazioni dell'aggiunto dott. Pietro Saviotti e la relativa manipolazione della valutazione complessiva sotto questo profilo erano suscettibili di verifica e vaglio trattandosi di documentazione procedimentale, e di passaggi argomentativi introdotti nella delibera di dispensa dal CSM, come da migliore enucleazione in PARTE III sub B – 2 di questo appello;

5. tutti i dati anamnestici citati *per relationem* dalla consulenza del dott. Cantelmi e riportati copiandoli dalla cartella clinica più volte indicata, erano pressoché integralmente falsi, manipolati e non tratti da dichiarazioni o chiarimenti del Dott. Ferraro; essi sono stati oggetto di dettagliatissima indicazione come integralmente falsi ed artefatti già in memoria sopra appena riportata sub A, in questo appello ribaditi i dati e fatti e la prova dei falsi in PARTE III sub B – 2;

6. le deduzioni ed ideazioni del prof. Francesco Bruno e relativa assistente indi dott. Cantelmi, sono indicate come non solo frutto di una artificiale costruzione priva di supporti cognitivi, ma come oggetto e prodotto falso ed orientato alla doppia gestione “scissa” del tentativo di distruzione del magistrato Paolo Ferraro, inattaccabile sul lavoro ma “affetto da un disturbo psico familiare”, il tutto esaminato, fornito di prove dirette e logiche contrarie e indicato come artata manipolazione e costruzione; ed è a riguardo stato sinanche chiarito il rapporto con il prof. Francesco Bruno, come da memoria

integrativa surriportata, sub A, e indicato specificato e analizzato con riferimento a tutti i dati già in possesso del TAR nell'atto di appello in PARTE III sub B – 7 ed in parte IV sub F.

7. Tutti i passaggi argomentativi della consulenza del dott. Cantelmi, citate le conclusioni tra virgolette e del pari le conclusioni finali citate, sono radicalmente errati o falsi e fondati su dati manipolati ed analisi costruite, nonché viziata la condotta tenuta dal dott. Cantelmi, e molte asserzioni ispirate da una patente avversione e da violazione deontologica grave, clamorosa e direttamente provata, come da motivi integrativi surriportati sub A ed F e nell'odierno appello trattati. Con riferimento a logica e dati falsi tutti già nella disponibilità critica del giudice di primo grado amministrativo, in parte III sub A, e TERZA SUB B da 1 a 8 in quanto dati trattati come veri ed acquisiti manipolativamente ed incorporati come contenuti nella consulenza.

8. La citazione stessa delle conclusioni della consulenza, affetta da integrale falsità dei dati e travisamenti e manipolazioni vagliabili dalla somma dei vizi radicali di travisamento e falsificazione dei dati tutti trapiantati nel procedimento di cui alle considerazioni già richiamate in 7, ma più in particolare sulla scorta degli elementi, argomenti e prove contrarie che emergono dagli atti e meramente illustrati nella loro evidenza in PARTE QUARTA da A a C e da D-1 a D-7, che viene qui integralmente richiamata.

Non ci si può esimere qui dal far notare un tassellino minore: la delibera finale del CSM in nota (1) evidenzia dei passaggi di una lettera del Dott. Ferraro, cadendo in un infortunio “forse” inconsapevolmente ma certo per eccesso di zelo distruttivo. Le elucubrazioni solo riferite dal Dott. Ferraro riportavano testualmente dichiarazioni fatte dal prof. Francesco Bruno e per rinvio a scritti di Edward Luttwak. La contestazione dell'uso strumentale dei passaggi nella delibera è ancora leggibile nella memoria del 3 novembre 2012 depositata dal Dott. Ferraro, con la stretta necessaria ironia che non intendeva certo costituire dileggio dell'autorevole organo, ma dell'uso manipolato della

citazione “artefatta”.

## VII. LE CENSURE ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DETTAGLIATE.

Trattiamo ora delle censure dirette sui punti e questioni espressamente indicati nella motivazione della sentenza, lasciando per ultima la questione, pur assorbente, della violazione del diritto di difesa del Dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura.

A. La sentenza sul punto della mancata valutazione delle probazioni “di parte”, si esprime ellitticamente nei seguenti termini: “Non sarebbe vero che il CSM non ha valutato le diverse numerose certificazioni prodotte in atti, ed il merito delle relative questioni aperte, perché sarebbe sufficiente la “adeguata” “ponderazione degli elementi di fatto acquisiti” *“senza che occorra una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali non vengono condivise le relazioni di parte”*, mentre *“il convincimento della amministrazione si deve fondare sugli esiti dell'accertamento medico legale di cui all'art 4 richiamato, con adeguata ponderazione di tutti gli elementi acquisiti”*.”

La ponderazione non vi è stata, da parte di nessuno ed in alcun modo, e anzi gli elementi di fatto indicati come “acquisiti” sono oggetto di contestazione e contro prova in quanto tutti integralmente falsi, manipolati, contraddetti dalla logica e dagli altri dati che emergono circa la figura e la persona del Dott. Paolo Ferraro mediante il vaglio attento di atti e MEMORIALI e PROVE depositati già nel corso dell'iter amministrativo ed oggi infine integrati anche con “alcune” prove nuove e notorie.

Manca quindi secondo quanto dettagliato in PARTE TERZA, QUARTA E SESTA dell'atto di appello e già oggetto di ricorso e memoria integrativa:

1. la ponderazione nella loro inconsistenza artefatta, previa verifica logica storica e documentale, di tutti i fatti (simulati) o presupposti (artefatti) posti a fondamento stesso del procedimento valutativo del CSM e della consulenza a

due stadi e replica del dott. Cantelmi come da parte SESTA ULTIMA e PARTI TERZA E QUARTA dell'atto di appello, cui si rinvia per il dettaglio analitico e da intendersi qui integralmente riportate;

2. il vaglio critico degli assunti inconsistenti posti in sequenza formale a dati e presupposti artefatti nella consulenza del dott. Cantelmi ed il vaglio della artefazione del giudizio sulla (costruita a tavolino) "paranoia" del Dott. Ferraro, pur essendo in atti acquisita la prova della gravissima condotta del Cantelmi (elementi dettagliatamente illustrati sub 7 in parte SETTIMA e per rinvio ulteriore ivi indicato alle parti terza e quarta dell'appello);

3. la ponderazione divenuta necessarissima con le ben diverse conclusioni cui sono pervenuti numerosi tra psichiatri e psicologi, tenuto conto anche delle considerazioni e valutazioni di cui ai punti precedenti, e della reale portata di artefatti e vicenda.

Si richiamano qui integralmente le considerazioni circa portata ed ambito valutativo disegnato necessariamente in ordine al TRAVISAMENTO INTEGRALE DI DATI FATTI E DELLE VALUTAZIONI COLLEGATE IN CONSECUZIONE A QUESTI (secondo quanto illustrato in PARTI PRIMA E SECONDA dell'appello).

B. La sentenza afferma che non sia vero che il CSM ha AGGIRATO la espressa dizione e contenuto dell'art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio a condizione che vi sia "sopravvenuta inettitudine" e che questa impedisca al magistrato di "adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio", previo un argomento che vorrebbe svuotare il contenuto concettuale di uno dei vari passaggi e motivi dedotti in ricorso, così formulato: "Con il terzo motivo di ricorso è censurato il provvedimento di dispensa dal servizio per violazione dell'art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio solo a condizione che la "sopravvenuta inettitudine" impedisca al magistrato di adempiere convenientemente ed

efficacemente ai doveri del proprio ufficio”.

Sul punto il Collegio (replicando le asserzioni del TAR) in fase cautelare ha apoditticamente sostenuto che nel caso di specie la “adeguata motivazione sarebbe immune da profili di manifesta irragionevolezza” perché corroborata da “riferimento” a fatti ed episodi concretamente acquisiti agli atti del procedimento (e di questo sub A, subito sopra). Alla frettolosa e apodittica conclusione perviene il TAR nella ritenuta assenza di rilievo dell’attività professionale del magistrato, ed anzi di un parere professionale e delibera di nomina successiva (dicembre 2012), eccellente. Ma il TAR non tiene conto che le indicazioni relative attengono non tanto e solo alla attestazione della unica e reale identità professionale del Dott. Ferraro, ma alla incongruenza tra esse e il quadro valutativo artatamente introdotto della e sulla sua persona. Il giudizio di equilibrio e sulle caratteristiche personali del Magistrato fa parte delle valutazioni di professionalità ed emerge una contraddizione insuperabile nel quadro storico e personale, mentre viene dimostrata la integrale artefazione degli elementi costruiti per impedire di realizzare ciò che questo Collegio non può non vedere e capire. E la mole dei dati che prodotti, provati e anche solo logicamente provabili, sono stati non solo pretermessi, ma dolosamente occultati (vedi addirittura quadro familiare reale e personale del Dott. Ferraro), introducendo un quadro radicalmente opposto, conferma la incontrastabile evidenza della diaporia tra vaglio umano professionale e vaglio umano-psicologico (artefatto attraverso dati falsi, manipolazioni e indicazioni illogiche e conseguente vaglio del consulente); una insanabile aporia che non era affatto sanabile neanche in apparenza, attraverso un argomentare logico – formale suggestivo.

Il CSM, secondo gli apoditti della sentenza, *“ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese*

*alterazione dell'equilibrio mentale dell'individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo”;* a supporto argomentativo afferma: *“La conclusione raggiunta è suffragata, oltre che dalle conversazioni tenute con vari colleghi che hanno riferito di affermazioni incomprensibili e racconti farneticanti avvenuti sul luogo di lavoro (come “si legge” nella motivazione della pregressa delibera del 16.06.2011), dalla lettera depositata presso il CSM in data 09.10.2012, nella quale il Dott.-OMISSIS- espressamente ricollega episodi della vita personale e richiami a complotti a propri danni alla funzione di magistrato svolta”.*

Le considerazioni, prove, dati e altro sviluppato ed indicato a partire dalla logica dei fatti, dimostrano invece che si è dinanzi ad un intero impalcato progettato e costruito invece artificialmente. Un caso emblematico di ATTIVITA' GLOBALMENTE ILLEGITTIMA SU PIU' PIANI E SULLA SCORTA DI UN INTEGRALE TRAVISAMENTO DI FATTI, ALLEGAZIONE DI FATTI E DATI FALSI E MANIPOLATI E INTERPRETAZIONI FALSE.

La concertazione emerge al di sopra di ogni ragionevole dubbio e basterebbe meno, e vi è oggi sinanche la prova diretta, diffusa pubblicamente, che a tale concertazione partecipava tra gli altri attivamente anche il coniuge separato del Dott. Ferraro, depositata nuova documentazione di diretta percezione.

La valutazione che emerge direttamente di completo travisamento dei fatti, dati e della loro predeterminazione a monte corrisponde al reale, ed è l'unica possibile evidenza. Il tutto illustrato analiticamente sui dati tutti nella disponibilità del giudicante, alla luce di quanto enucleato a chiarimento in PARTE TERZA E QUARTA dell'atto di appello, nelle parti da A ad F della memoria integrativa introdotta nel giudizio di primo grado e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

C. la sentenza afferma che lamenterebbe il ricorrente che successivamente a due provvedimenti di collocamento in aspettativa di ufficio per ragioni di

“infermità”, sia stato poi adottato il provvedimento di dispensa dal servizio per ragioni di “sopravvenuta inettitudine”, in ciò radicando una “ipotesi” di vizio del provvedimento per eccesso di potere, nella figura sintomatica della contraddittorietà e la perplessità dell’azione amministrativa.

Il passaggio argomentativo base delle osservazioni e censure introdotte dal complesso delle attività processuali è affatto diverso: il ricorrente lamenta una attività costruita a volerlo eliminare attraverso una via indiretta e contorta costruita artificialmente, e di questa prassi fa anche parte il cambio di accelerazione: ipotizzata una falsa patologia e costretto un uomo sano, efficiente, equilibrato e nel pieno delle sue qualità mentali e professionali alla inattività, facendo decorrere artatamente il tempo della sua coattiva costruita “malattia provvisoria”, si è arrivati infine a una consulenza che ha architettato un disturbo non malattia “definitivo”, in funzione della sua estromissione dall’Ordinamento Giudiziario.

D. La sentenza di primo grado esordisce in motivazione che non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, rimasto senza difensore il magistrato Paolo Ferraro (fatto pacifico, incontestato e provato in atti dopo la “ritirata” del difensore magistrato De Ficchy; non reperito né reperibile altro magistrato disposto, e rigettata subito la necessaria immediata nomina a difesa dell’Avv. Giorgio Carta), perché si verterebbe in tema di procedimento amministrativo, dove non sarebbe coesistente la effettiva presenza e partecipazione di un difensore, essendo sufficienti i formali avvisi, notifiche e comunicazioni con il rispetto delle garanzie procedurali disciplinate.

La questione attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 107 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 4 del R. d.lgs. 31.5.1946, n. 511, e relativa scarsa disciplina adottata dal legislatore pre – repubblicano. Con risoluzione in data 10/2/1994, il CSM integrò in via di normazione secondaria tale disciplina, prevedendo che *“al magistrato, nei cui confronti sia stata aperta una procedura di dispensa ai sensi dell’art. 3 del R. d.lgs. 31.5.1946, n. 511,*



*competere la facoltà di farsi assistere da un altro magistrato, nei termini stabiliti da questo Consiglio con delibera del 17.2.1988 a proposito della procedura del trasferimento di ufficio di cui all'art. 2 dello stesso decreto”.*

Gli scarni passaggi procedurali desumibili dal combinato disposto degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. n. 3 del 1957 (assegnazione di un termine all'interessato per presentare eventuali osservazioni, sottoposizione a visita medico-collegiale con diritto all'assistenza di un sanitario di fiducia, audizione dell'interessato) integrerebbero però esaustivamente le garanzie procedurali. Assicurate quelle ed il rispetto delle forme, la procedura non potrebbe essere inficiata da nullità.

La assenza quasi subito sopravvenuta di difensore, con indisponibilità di qualunque altro magistrato all'incarico ed il rigetto della nomina intervenuta di avvocato, quale difensore nell'alveo del procedimento per dispensa, con permanente e definitiva assenza di una assistenza ed affiancamento, non inficerebbe ab imis il procedimento, infine proprio sulla scorta della sua intrinseca natura di “procedimento amministrativo”, finalizzato primariamente alla salvaguardia dell'interesse prioritario al corretto espletamento della funzione giurisdizionale.

Lo schema così come “concluso” dommaticamente nella sentenza del TAR impugnata sembrerebbe invalicabile.

**In realtà la finalizzazione primaria dell'interesse pubblico non esclude la concorrenza di altro interesse pubblico primario, che attiene alla tutela individuale e della indipendenza del singolo magistrato, che comunque compare sullo sfondo o non può essere escluso con operazione apriori e “nominalistica”, dietro la quinta principale delle procedure per dispensa.**

La circostanza che questo secondo profilo di interesse coincida con un diritto soggettivo alla prestazione lavorativa, retribuzione e collocazione del magistrato, apre poi solo indirettamente gli scenari legati a vasta esperienza giurisprudenziale in materia di mobbing orizzontale e verticale, sinanche, e

non è dato vedere come tale certa elaborazione scientifica e dommatica non possa trasfondersi in un contesto concreto colorito da chiacchiere illogiche, diffamatorie e denigratorie in ipotesi certa e provata, come abbiamo illustrato, concertata ed architettata. Vieppiù in una istituzione ad alta densità di interessi di rilievo alto istituzionale e di conflitti dinamici.

Comunque le considerazioni adottate da contrapposta sentenza del TAR decisa in data 21/2/2007 in caso identico per questione, su ricorso n. 11272/2006 (All. C), centrano la questione sotto il profilo della coesistenza di più interessi e della non sacrificabilità assoluta degli interessi riconducibili all'assoggettato alla procedura.

Riportiamo qui solo per comodità di codesto autorevole Consiglio, un estratto di tale sentenza che tratta anche di pronuncia sui temi da parte della Corte Costituzionale:

*“Con specifico riguardo a tale procedimento, la Corte Costituzionale (sentenza n. 457 del 19.11.2002), ha osservato che l’ulteriore eventualità che il magistrato possa scegliere un difensore professionale, avvocato del libero foro, sebbene non sia impedita dalla formulazione dell’art. 4 della legge sulle guarentigie, non è costituzionalmente imposta e non risponde all’attuale configurazione del procedimento, quale delineata dalla normativa primaria e dagli atti di organizzazione interna del C.S.M.. La previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato, appare infatti “idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall’art. 107, primo comma, della Costituzione”, mentre la pienezza della tutela giurisdizionale è assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell’esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato.*

*La Corte Costituzionale ha tuttavia chiaramente affermato che, sebbene non sia costituzionalmente imposta, la previsione di una difesa tecnica, nell’ambito dei procedimenti per i quali l’art. 107, primo comma della*

*Costituzione, prevede le opportune “garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario”, non è impedita dalla scarna formulazione della legge sulle guarentigie, di talché l’organo di autogoverno ben potrebbe, nell’esercizio della propria discrezionalità, addivenire ad una scelta diversa, prevedendo la possibilità di nominare, anche nell’ambito di procedimenti di tal fatta, un difensore esterno all’ordine giudiziario.*

*Nella fattispecie, peraltro, le stesse garanzie minimali previste dalla risalente normativa primaria e dagli atti di auto – organizzazione del C.S.M., non hanno potuto concretamente operare, in ragione dell’indisponibilità dei colleghi contattati dal dr. .... ad assumerne l’assistenza e la difesa.*

*Al riguardo, non può condividersi l’affermazione della difesa erariale secondo la quale il diritto di difesa sarebbe stato bene assicurato dal Consiglio Superiore anche solo mettendo a disposizione del dr..... la possibilità di farsi assistere da un collega.*

*Il “contraddittorio” richiesto da tale normativa non si è infatti mai realmente instaurato in quanto le precarie condizioni di salute del dr. .... rendevano chiaramente difficoltosa, se non controproducente, la sua stessa autodifesa.*

*Nella situazione di isolamento venutasi a determinare, in mancanza dell’assistenza di un collega, o di un difensore di fiducia, egli non ha potuto correttamente valutare la condotta da tenere, né serenamente rappresentare al Consiglio le proprie ragioni e argomentazioni difensive.*

*Reputa pertanto il Collegio che, in presenza di una evenienza come quella verificatasi nella fattispecie, l’Organo di Autogoverno avrebbe dovuto valutare l’opportunità di apportare una modifica alla disciplina adottata nel 1994, o comunque individuare una concreta modalità applicativa delle garanzie difensive in precedenza stabilite, eventualmente consentendo la nomina di un difensore di fiducia, alla quale non si oppone, come si è appena visto, alcuna norma costituzionale o primaria”.*

La compiuta sensibilità e aderenza al complesso degli interessi coesistenti manifestata da questa sentenza, consente in limine di riportare ad una diversa nuova ed equilibrata istanza istituzionale autorevole la vicenda, per la quale dal 7 febbraio 2013 è privato del lavoro ed anche dello stipendio uno dei migliori magistrati italiani (parere allegato).

#### **E. VIZI SINTOMATICI, TRAVISAMENTO INTEGRALE DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE.**

Vi è poi la questione dell'alveo naturale in un processo di tal fatta, della verificabile esistenza di vizi sintomatici caratterizzanti l'integrale procedimento, tutti trapiantati e reiterati nel provvedimento finale, e del mancato esercizio della verifica logica e del vaglio di congruità e verità dei fatti e dati, senza verifica della loro rispondenza al reale ed alla logica, immessi negli atti procedurali, nella consulenza e nella determinazione finale adottata. Una omissione radicale “doppiata” nella sentenza TAR che a ad essi si riferisce nel motivare senza dar conto di quanto emergeva in atti e della **insopprimibile necessità di una radicale verifica.**

L'autore di questo appello si permette una piccola chiosa finale. Cinque anni di sofferenza inflitta e sapientemente assorbita senza cedimenti, di duro lavoro di analisi e documentazione, di vita accanto ad una compagna convivente a sua volta intimidita e minacciata anche direttamente e talvolta mellifluamente, valgono ben la attesa di uno Stato che sappia far valere infine la legalità del proprio agire, ridando speranza a chi osserva attentamente, tanti, da lontano.

Se non si saprà porre rimedio alla costruzione artificiale di un vestito giustapposto alla realtà con infingimenti ed inganni organizzati al fine di mascherarla ed ottenere non la tutela dell'interesse pubblico conforme alla legalità, ma un fine evidente e sviato dal potere attribuito, la consapevole, determinata e seria scelta del Dott. Paolo Ferraro (nel dicembre 2010), dettata anche da fiducia nella legge, verrà tramutata in un sacrificio inutile.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Interrotta ora la citazione diretta del testo del ricorso, per quanto concerne la “perizia” del dott. Cantelmi richiamiamo alla attenzione dell'on.le CdS che ben due parti del ricorso dettagliano quanto oggetto di rilevazione e segnaliamo in particolare il CAPITOLO IV: IL BASAMENTO FALSO DELLA CONSULENZA, LA INESISTENZA DI UN QUALSIASI RISCONTRO, ED IL PROCEDIMENTO ARGOMENTATIVO ILLOGICO E CONTRADDETTO DA FATTI VERI. Inoltre le osservazioni finali del Prof. Cioni, qui da intendersi testualmente richiamate (ALL 7\_8), danno conto in modo esaustivo dei vizi profondi della attività peritale. Auspichiamo che si tenga conto di dati e fatti reali provati, distaccandosi dalla sequenza (il)logico – formale meramente auto confermativa che caratterizza tutto l'andamento procedimentale, la “perizia” del dott. Cantelmi e le motivazioni dei deliberata, nonché della sentenza appellata. Si invoca per questo ancora una attenta e dettagliata considerazione del complesso argomentativo del ricorso, costruito come un atto di verità con riscontri e prove. Etichettato come “lamentele” secondo una dizione inaccettabile. Da una costruzione artefatta ci si può difendere solo dimostrando la integrale manipolazione o nascondimento di fatti, dati e presupposti, a prova dell'eccesso di potere e della illegittimità per contraddittorietà, e la falsità di una perizia erta a fondamento ma in radice infima viziata. Sulla posta in gioco in ordine alle vicende scoperte dal Dott. Ferraro non torniamo.

**Ancora sul profilo attinente alla violazione del diritto di difesa.**

Che il Dott. Ferraro sia stato messo nella impossibilità di avere una difesa, in particolare dopo la rinuncia del dott. De Ficchy, emerge in fatto ed incontrovertibilmente dagli atti. Nel susseguirsi delle creative iniziative *ad horas* dei membri della commissione del CSM 2010-2014, egli stesso personalmente segnalò la gravità del problema, chiedendo anche il tempo di porre rimedio al rigetto operato dai membri della IV commissione della difesa

dell'avvocato Giorgio Carta, oltre che di poter interloquire ed esser sentito su quanto lo aveva riguardato nelle sedute del giugno 2011, se del caso in contraddittorio con coloro che avevano fatto affermazioni palesemente non verosimili, prima che non veritiere (All. 018). Il “niet” ricevuto è evidente.

Ebbene, il punto in diritto è stato rigettato nella fase cautelare in primo grado con la motivazione che il diritto di difesa, delimitata la difesa tecnica a magistrati “difensori” nei procedimenti di dispensa dal servizio, non consente una valutazione di illegittimità ai sensi dell'art 24 Cost. nel caso di indisponibilità di difensore, per la ritenuta non integrale processualizzazione del procedimento ex art 3 legge delle guarentigie e per il prevalere dell'interesse pubblico al buon andamento ed esercizio delle funzioni giudiziarie, e comunque ferma restando la facoltà di autoregolamentazione del CSM quale autorevole organo di rilievo costituzionale.

Orbene, sottolineato che in fase cautelare non emergeva come veridica in alcun modo la esigenza concreta posta a “formale” fondamento della procedura di dispensa, ma semmai la insufflata dubitativa “posizione presa” dal “contro-interessato” Procuratore di Roma senza “lumi” ed indicazioni concrete e prove a “supporto” (di qui le audizioni “urgenti” in commissione, senza dare alcuna possibilità di difesa ed interlocuzione al Dott. Paolo Ferraro), emergono le seguenti considerazioni e il precedente giudiziario che sottoponiamo alla sensibile attenzione del Collegio.

1. Un magistrato investito della delicatissima funzione protetta costituzionalmente, è pur sempre un uomo che lavora ed i suoi diritti attengono alla sfera della personalità come anche al diritto di difendersi da procedure a loro modo infamanti, ma che attingono direttamente all'alveo della sua permanenza nell'esercizio delle funzioni, sicché il prevalere dell'interesse pubblico non può arrivare a sacrificare integralmente il diritto di difesa sacralizzato nel nostro sistema giuridico costituzionale. Vengono in gioco non tanto e solo il diritto alla retribuzione e l'interesse qualificato a non

essere amosso per ragioni estranee o eccedenti l'alveo della procedura per dispensa, o se si vuole a non esser distrutto infine socio economicamente, per ragioni o fini emblematicamente estranei all'interesse pubblico, ma la tutela stessa della funzione giudiziaria esercitata dal singolo. Si dirà, in questo caso, difesa dagli stessi membri della commissione e poi del CSM 2010-2014, ma distinguere tra l'organo, il profilo istituzionale e le concrete persone che esercitano i poteri relativi, è esercizio di democrazia e indipendenza e di legalità effettiva (ALL 019 A ed ALL 019 B ESPOSTI MEMORIA inutilmente DEPOSITATI direttamente dal Dott. Ferraro, rimasto privo di difensore AL CSM, con faldoni di prove).

E' appena il caso di evidenziare che del materiale difensivo prodotto e depositato non vi è traccia alcuna visibile né menzione nelle motivazioni dei deliberata, e che il materiale non risulta visionato o valutato dai membri del CSM.

2. Nel caso concreto, la successione ravvicinatissima e *ad horas* delle iniziative dei membri della IV commissione del CSM 2010-2014 (ALL 018 citato) ha di fatto in concreto impedito qualunque esercizio utile del diritto di difesa, a partire dalla impossibilità di nomina di altro difensore, non reperibile *ad horas* (senza prescindere dalla considerazione della delicatezza del caso che avrebbe demotivato certamente molti magistrati ad accettare l'incarico e la nomina), mentre veniva espunto da tale alveo l'Avv. Carta, pur nominato. Il “sacrificale” immolare il diritto di difesa è evidente *per tabulas*, ed è stato effettivo, concreto, immediato e diretto, grave (All. 18 citato).

3. Vi è significativo citato precedente TAR (All. 020) proprio su questione di procedura per dispensa annullata per violazione dei diritti di difesa, che potrebbe guidare ad una più attenta considerazione del caso concreto di specie, colorato dalla concreta effettiva impossibilità di difesa, senza costringere alla pur dovuta attenzione ai profili più squisitamente di merito o di vaglio tecnico che emergono da una completa ed approfondita valutazione

di un vasto materiale probatorio, “significante” su piani anche più generali, e tutto messo a disposizione, soprattutto mediante produzione digitale.

### CONCLUSIONI

*PER I MOTIVI INDICATI ED ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI, DATI, FATTI E PROVE EVIDENZIATI DA PARTE PRIMA A PARTE SESTA DEL RICORSO IN APPELLO ED ANALOGHI E CORRELATI MOTIVI A SUO TEMPO INTRODOTTI CON RICORSO E MEMORIA INTEGRATIVA, ED ALLA LUCE DELLE CENSURE ENUCLEATE INFINE IN PARTE SETTIMA, piaccia alla Giustizia dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del proposto gravame e per i motivi dedotti,*

A. In via preliminare, rilevata anche *ex officio* la questione, riformare e quindi annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione della ritenuta violazione del diritto di difesa del ricorrente Dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura, annullando la delibera di dispensa dal servizio del magistrato Paolo Ferraro e successivo pedissequo decreto ministeriale, ai fini della reimmissione in ruolo del Dott. Paolo Ferraro, *con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale;*

B. Estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, o ritenute necessarie, disporre in accoglimento dell'appello la riforma e quindi l'annullamento della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, annullando il provvedimento di dispensa impugnato e successivo pedissequo decreto ministeriale perché illegittimo e viziato da travisamento dei fatti, e contraddittorietà, con ogni pronuncia consequenziale in ordine alla reintegrazione del Dott. Paolo Ferraro.

Roma 20 aprile 2020

Con profonda osservanza

(Avv. Antonella M. Rustico)



Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

**ALL DVD** destinato a deposito diretto previa autorizzazione perché non trasmissibile mediante registro digitale

**ALL.ti** come da elenco che segue:

ALL 000A Ricorso\_TAR Ferraro.pdf ALL 000B Memoria TAR Ferraro-1.pdf  
ALL 000C Ferraro memoria integrativa ed allegati al TAR VERSIONE CON LINKS IPERTESTUALI .pdf  
ALL 001 carriera dott. Paolo Ferraro parere professionale adottato dal CSM nel 2012 .pdf  
ALL 003 Csm, tutte le trame di Palamara, Lotti & Co.\_ «Se mi intercettano, diranno che sono la P5» - l'Espresso.pdf  
ALL 004 DENUNCIA QUERELA FINALE DEFINITIVA ULTIMISSIMA .pdf  
ALL 005 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.pdf  
ALL 006 IL VENUSIANO VESUVIANO E TUTTI GLI ALTRI \_\_ Paolo Ferraro CDD.pdf  
ALL 007\_1 certificazione prof Boldrini ASL RM E .pdf  
ALL 007\_2 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI.pdf  
ALL 007\_3 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf  
ALL 007\_4 Relazioni e certificazioni dott. BUTTARINI .pdf  
ALL 007\_5 Relazione dott. Paolo Cioni.pdf  
ALL 007\_6 Paolo Ferraro PROGRESSIONE DI CARRIERA 2012 .pdf  
ALL 007\_7 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf  
ALL 007\_8 dott. Paolo Cioni controdeduzioni a ctu Cantelmi e consulenza sul dr Ferraro.pdf  
ALL 008 Audizioni AGGIUNTI e PROCURATORE giugno 2011 pagg269-303.pdf  
ALL 009 Audizione 27\_05\_2011 dott. Paolo Ferraro.pdf  
ALL 009 bis ESPOSTO PROCURA GENERALE a cofirma AVV Minghelli-Dellomonaco.pdf  
ALL 010 Prime documentazioni depositate in IV Commissione dott Ferraro Paolo .pdf  
ALL 011 trascrizione cantelmi.pdf  
ALL 012 Dott.Vannucci relazione su strappo dei test ad opera del dott Tonino CAntelmi.pdf  
ALL 013 la segnalazione.pdf  
ALL 014 bis Richiesta rivisitazione procedure ed ultima archiviazione.pdf  
ALL 014 LA archiviazione del CSM 2006-2010.pdf  
ALL 015 APPELLO CONSIGLIO DI STATO .pdf  
ALL 015 bis Documento con links ipertestuali a banca dati APPELLO CDS INFORMATIVA .pdf  
ALL 016 Estratto memoria avvocatura Stato.pdf  
ALL 017 Esposto a Consiglio di Stato ed Avvocatura dello Stato.pdf  
ALL 018 la concitata sequenza dal primo giugno 2011 e la violazione del diritto di difesa.pdf  
ALL 019 A MEMORIAESPOSTO CSM 9 ottobre 2012.pdf  
ALL 019 A Versione testo con links ipertestuali MEMORIAESPOSTODALCSM 9 ottobre 2012.pdf  
ALL 019 B MEMORIA ESPOSTO CSM 3 novembre 2012 .pdf  
ALL 019 B ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4 novembre 2012

versione originale .pdf

ALL 020 SENTENZA TAR SU VIOLAZIONE DITITTO DIFESA RM\_200703447\_SE  
2.pdf

 ALL 000A Ricorso_TAR Ferraro.pdf
 ALL 000B Memoria TAR Ferraro-1.pdf
 ALL 000C Ferraro memoria integrativa ed allegati al TAR VERSIONE CON LINKs IPERTESTUALI .pdf
 ALL 001 carriera dott. Paolo Ferraro parere professionale adottato dal CSM nel 2012 .pdf
 ALL 003 Csm, tutte le trame di Palamara, Lotti & Co. «Se mi intercettano, diranno che sono la P5» - l'Espresso.pdf
 ALL 004 DENUNCIA QUERELA FINALE DEFINITIVA ULTIMISSIMA .pdf
 ALL 005 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.pdf
 ALL 006 IL VENUSIANO VESUVIANO E TUTTI GLI ALTRI __ Paolo Ferraro CDD.pdf
 ALL 007_1 certificazione prof Boldrii ASL RM E .pdf
 ALL 007_2 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI.pdf
 ALL 007_3 Relazione clinica dottt. Marinelli.pdf
 ALL 007_4 RELazioni e certificazioni dott. BUTTARINI .pdf
 ALL 007_5 Relazione dott. Paolo Cioni.pdf
 ALL 007_6 Paolo Ferraro PROGRESSIONE DI CARRIERA 2012 .pdf
 ALL 007_7 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf
 ALL 007_8 dott. Paolo Cioni controdeduzioni a ctu Cantelmi e consulenza sul dr Ferraro.pdf
 ALL 008 Audizioni AGGIUNTI e PROCURATORE giugno 2011 pagg269-303.pdf
 ALL 009 Audizione 27_05_2011 dott. Paolo Ferraro.pdf
 ALL 009 bis ESPOSTO PROCURA GENERALE a cofirma AVV Minghelli e Dellomonaco.pdf
 ALL 010 Prime documentazioni depositate in IV Commissione dott Ferraro Paolo .pdf
 ALL 011 trascrizione cantelmi.pdf
 ALL 012 Dott.Vannucci relazione su strappo dei test ad opera del dott Tonino CAntelmi.pdf
 ALL 013 la segnalazione.pdf
 ALL 014 bis Richiesta rivisitazione procedure ed ultima archiviazione.pdf
 ALL 014 LA archiviazione del CSM 2006-2010.pdf
 ALL 015 APPELLO CONSIGLIO DI STATO .pdf
 ALL 015 bis Documento con links ipertestuali a banca dati APPELLO CDS INFORMATIVA .pdf
 ALL 016 EStratto memoria avvocatura Stato.pdf
 ALL 017 Esposto a Consiglio di Stato ed Avvocatura dello Stato.pdf
 ALL 018 la concitata sequenza dal primo giugno 2011 e la violazione del diritto di difesa.pdf
 ALL 019 A MEMORIAESPOSTO CSM 9 ottobre 2012.pdf
 ALL 019 A Versione testo con links ipertestuali MEMORIAESPOSTODALCSM 9 ottobre 2012.pdf
 ALL 019 B MEMORIA ESPOSTO CSM 3 novembre 2012 .pdf
 ALL 019 B ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4 novembre 2012 versione originale .pdf
 ALL 020 SENTENZA TAR SU VIOLAZIONE DITITTO DIFESA RM_200703447_SE 2.pdf